

Silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza volta al rilascio del provvedimento di VIA di un impianto fotovoltaico con associato impianto agricolo

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 4 febbraio 2025, n. 474 - Savasta, pres.; Dato, est. - UKA Solar Ramacca S.r.l. (avv.ti Mazzei e Fossati) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Silenzio dell'Amministrazione sull'istanza volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di un impianto fotovoltaico con associato impianto agricolo - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 28 giugno 2024 la deducente ha rappresentato quanto segue. La società ricorrente è titolare del progetto di un impianto fotovoltaico con associato impianto agricolo denominato "Pesce", da realizzarsi nel territorio del Comune di Ramacca; il progetto prevede la realizzazione di un impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, della potenza di 42.733 KWp, nonché delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

In relazione al suddetto progetto, in data 28 giugno 2023 la deducente ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza per la valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006; con nota del 20 ottobre 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità della medesima.

Per la tipologia del progetto in questione l'istruttoria tecnica sulla valutazione di compatibilità ambientale è affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006; inoltre, le tempistiche e le modalità con cui si svolge il procedimento di valutazione di impatto ambientale sono quelle di cui all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.

Nel caso che ci occupa, lamenta l'esponente, è pacifico il decorso del termine per l'adozione tanto dello schema di provvedimento di valutazione di impatto ambientale da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, quanto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ed invero: in data 23 ottobre 2023 è stato pubblicato l'avviso al pubblico e in data 22 novembre 2023 si è conclusa la fase di consultazione del pubblico (30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico); sennonché, entro il termine massimo per la conclusione dell'istruttoria tecnica - vale a dire, entro l'1 marzo 2024, ossia 130 giorni dalla data di pubblicazione online dell'avviso al pubblico - la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non si è espressa sul progetto in questione e, parimenti, entro i successivi 30 giorni - 31 marzo 2024 - il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non ha adottato il relativo provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Anche in ragione dell'infruttuoso esito del sollecito inoltrato il 12 giugno 2024, UKA Solar Ramacca S.r.l. ha proposto le domande in epigrafe.

1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali/Soprintendenza competente, con contestuale assegnazione di un termine per il deposito di repliche e rinvio, per l'ulteriore trattazione della causa, all'udienza camerale del 4 dicembre 2024.

Con memoria depositata in data 13 novembre 2024 UKA Solar Ramacca S.r.l. ha argomentato che il risultato al quale mira la proposta domanda è la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla predisposizione dello schema di provvedimento (e non il provvedimento pluristrutturato assunto all'esito del procedimento); in subordine, la società ricorrente ha argomentato in ordine alla sussistenza degli estremi per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 27, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm..

In conclusione, la società ricorrente ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento nel merito.

1.3. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con memoria depositata in data 28 novembre 2024, ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il proposto ricorso.

1.4. Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, presenti il difensore della parte ricorrente e l'Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. In via preliminare deve essere estromessa dal giudizio la Regione Siciliana che, in base a condiviso e costante orientamento giurisprudenziale, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna (cfr., *ex plurimis*, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 22 luglio 2024, n. 578).

2. Con unico articolato motivo la società ricorrente ha dedotto i vizi di *Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, nonché dell'art. 25, commi 2-bis e 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022.*

In sintesi, dopo aver richiamato l'art. 2 della legge n. 241/1990 ed il relativo corredo giurisprudenziale, la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di provvedere in maniera esplicita sull'istanza presentata, atteso che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non si è ancora pronunciato in merito.

Per l'esponente, nessun dubbio può essere nutrito rispetto all'intervenuta scadenza del termine di conclusione del procedimento: infatti, in data 23 ottobre 2023 è intervenuta la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'avviso al pubblico, dunque il provvedimento di valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere adottato, in base all'art. 25, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, entro il 31 marzo 2024.

Per la deducente, nella fattispecie in esame l'obbligo di provvedere in maniera espressa sull'istanza presentata è desumibile anche dall'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006.

Secondo la società ricorrente, inoltre, il meccanismo delineato dall'art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 non configura un'obbligatoria appendice procedimentale; ad ogni modo, va comunque evidenziato che entro il 30 maggio 2024 – vale a dire, entro l'ulteriore segmento procedimentale di 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ordinario per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (30 giorni per l'espressione del parere da parte di ISPRA + 30 giorni per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale) – il titolare del potere sostitutivo non ha concluso il procedimento mediante l'adozione di un espresso provvedimento di valutazione di impatto ambientale, risultando così spirati anche i termini suppletivi individuati dall'art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 per l'esercizio del potere sostitutivo.

Il conclusione, la società ricorrente ha chiesto l'accoglimento del proposto ricorso e, per l'effetto, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata in data 28 giugno 2023 e del conseguente obbligo di pronunciarsi espressamente sulla stessa entro un termine prefissato e, dunque, per la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'adozione del suddetto provvedimento, se del caso, anche mediante un commissario *ad acta*.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con memoria depositata in data 28 novembre 2024, ha argomentato che il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è solo apparente, così come solo apparente è l'inadempimento dell'amministrazione resistente rispetto all'obbligo di provvedere, in ragione, da un lato, del criterio di priorità stabilito dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e, dall'altro, della numerosità delle procedure pendenti (oltre 1.000), molte delle quali hanno ad oggetto progetti con potenza nominale assai rilevante (la media è stimabile in circa 70 MW), che ha imposto di dare priorità a questi ultimi, definendo criteri di uso della "capacità amministrativa" (che, come noto, costituisce un bene scarso) conformi al principio del buon andamento e ai canoni di efficienza ed efficacia nonché agli obiettivi delle politiche energetiche.

Per la parte resistente, inoltre, non è ammissibile richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'autonoma conclusione della valutazione di impatto ambientale se non contravvenendo alle norme di cui agli artt. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, 4 e 26 del d.lgs. 42/2004 che prescrivono l'acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e riservano ad esso le competenze in materia paesaggistica e culturale, nonché le norme che impongono la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in generale (art. 9 Cost.) e nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (art. 5 d.lgs. 152/2006).

4. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appreso specificati.

4.1. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un "silenzio" che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell'Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l'esercizio di pubblici poteri, e quindi l'avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).

Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento

dell'amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).

Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).

Nel caso in esame, fermo l'obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo i termini del procedimento espressamente stabiliti dagli artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Peraltro, l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che *“Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 25 settembre 2024, n. 2625; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670).

4.2. Premesso quanto sopra, quanto alle eccezioni frapposte dalla parte resistente, occorre osservare quanto segue.

In ordine all'argomentazione difensiva in base alla quale l'art. 8, comma 1, quinto periodo, del d.lgs. n. 152/2006 prescrive di dare priorità ai progetti di maggiore potenza, per il loro maggior contributo alla transizione ecologica, in uno alla circostanza che numerosità delle procedure pendenti (oltre 1.000), molte delle quali hanno ad oggetto progetti con potenza nominale assai rilevante (la media è stimabile in circa 70 MW), ha imposto di dare priorità a questi ultimi, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è solo apparente, così come solo apparente è l'inadempimento dell'amministrazione resistente rispetto all'obbligo di provvedere, il Collegio rileva che - secondo condiviso e robusto indirizzo interpretativo - un'ipotetica adesione alla suddetta ricostruzione ermeneutica implicherebbe la sostanziale *interpretatio abrogans* delle previsioni normative afferenti ai termini procedurali per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Marche, sez. I, 27 settembre 2024, n. 762; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 16 luglio 2024, n. 932; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670; T.A.R. Sardegna, sez. II, 3 giugno 2024, n. 436).

Resta, dunque, ferma la surrichiamata previsione ordinamentale dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento, come preordinata ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 aprile 2024, n. 2204).

Neppure riveste valenza giustificativa, al riguardo, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti: si tratta, infatti, di una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno “sforamento” dei tempi normativamente imposti. In definitiva, le difficoltà organizzative rappresentate dall'Amministrazione non possono legittimare una deroga generalizzata ai predetti termini, definiti dalla legge perentori (cfr. cit. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

Invero, la presentazione di un elevato numero di domande in un breve lasso di tempo deve essere fronteggiata con idonee

misure organizzative che garantiscano la “tenuta del sistema”, non certamente attribuendo portata recessiva alla previsione normativa di cui all’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006; difatti, come già si è osservato, un risultato ermeneutico certamente da evitare è quello di una sostanziale disapplicazione delle norme che prevedono i generali termini di scansione del procedimento amministrativo, le quali presidiano a valori sistematici fondamentali quali la certezza dei tempi di definizione delle vicende amministrative (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745).

Quanto alla ulteriore argomentazione difensiva della parte resistente, incentrata sulla inammissibile richiesta rivolta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica circa l’autonoma conclusione della valutazione di impatto ambientale, giova osservare che - come anche più di recente ribadito dalla giurisprudenza - non sussistono ragioni ostative ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa disciplinante la valutazione di impatto ambientale statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere da realizzare nel territorio siciliano, dovendo le relative funzioni del Ministero della Cultura ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, n. 678).

Nel caso in esame, va osservato che la società ricorrente ha proposto le domande in epigrafe solo contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, senza avanzare domande nei confronti dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania.

E’ con riferimento alle proposte domande - che, si ribadisce, sono state rivolte solo contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - che la decisione sul ricorso in esame deve intervenire, nei termini che seguono (cfr. *infra*).

4.3. Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale) di trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana lo schema di provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di adottare - entro il termine di centotrenta (130) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, solo laddove risulti acquisito il concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Sul punto occorre osservare - come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza - che “*con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 30 L.R. 21 maggio 2019 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell’Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili, (ossia, nell’occasione l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio-assenso (co. 2)”*, ferme le prerogative dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, da un lato, e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dall’altro, richiamate dalla stessa giurisprudenza (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, n. 678, punto III.2.6. in Diritto).

Resta fermo, inoltre, che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.

Inoltre, nessuna statuizione, con la presente sentenza, può essere adottata contro l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, soggetto avverso il quale non è stata proposta domanda alcuna, come già detto.

4.4. In caso di persistente inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale), si nomina sin d’ora *ex art.* 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario *ad acta*, il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centotrenta (130) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine sopra assegnato.

Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario *ad acta*, che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare e che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale potrà essere adottato solo laddove risulti acquisito il concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990.

Si fa riserva, in caso di intervento del commissario *ad acta*, di liquidare il relativo compenso - a carico dell’Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all’erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, *ex art.* 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- estromette dal giudizio la Regione Siciliana;
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnando allo stesso il termine in motivazione per trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana lo schema di provvedimento di valutazione di impatto ambientale ed adottare il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

- nomina commissario *ad acta* il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale provvederà in via sostitutiva nell'ulteriore termine in motivazione;
- condanna il resistente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge;
- dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario *ad acta* presso la sua sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

